

SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIGNOR FLAVIO MORO CON IL SIGNOR
MICHELE QUAIÀ

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che il signor Flavio Moro con nota pervenuta in data 16 giugno 2011, protocollo n. 42904, ha rassegnato le dimissioni da Consigliere comunale;

Visto l'articolo 38, comma 8, del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove è previsto: “Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.”;

Visto l'articolo 45, comma 1, Testo Unico, che testualmente dispone: “Nei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto”;

Preso atto:

- che nella lista di appartenenza del consigliere Flavio Moro denominata “Lista Bolzonello”, il terzo dei non eletti risulta essere il signor Quaia Michele nato a Pordenone il 17.03.1956 il quale ha riportato, alle elezioni amministrative del 15-16 maggio e successivo turno di ballottaggio del 29-30 maggio 2011 la cifra individuale di 4.197 voti;
-

Visto l'art. 41, comma 1, del Testo Unico in materia di convalida degli eletti;

Visti, in particolare, gli artt. 60 e seguenti Testo Unico in materia di cause di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere comunale;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.21;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

D E L I B E R A

1. di procedere alla surroga del consigliere dimissionario signor Flavio Moro, con il signor Michele Quaia ;
2. di convalidare, conseguentemente, l'elezione del consigliere signor Michele Quaia dando espressamente atto che per la stessa non risultano sussistere cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.21.